



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Area Coordinamento Strutture Dipartimentali e Innovazione Regolamentare

Decreto n. 2225 del 04/09/2013
Prot. n. 20899
Anno 2013 TITOLO I Classe 3 Fascicolo

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013, ed in particolare l'art. 56 che prevede che l'Ateneo può effettuare a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e che le stesse sono disciplinate da specifico Regolamento interno;

VISTO lo Statuto dell'autonomia dell'Università degli Studi di Sassari, pubblicato nella G.U. n. 298 del 23 dicembre 2011;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare oltre ai corrispettivi derivanti dall'attività commerciale anche i contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 24 luglio 2013;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2013;

DECRETA

di approvare il Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento nella formulazione del testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO

TITOLO I – Principi e disposizioni generali

Articolo 1 – Principi e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha come obiettivo la promozione e l'incremento delle entrate proprie, in un'ottica di sviluppo e crescita sostenibile dall'Ateneo, tenendo conto del contesto sempre più competitivo del Sistema universitario.

L'attività di ricerca e di didattica, nonché le prestazioni commerciali, sono, pertanto, componenti fondamentali per la sostenibilità di medio-lungo periodo delle attività svolte dall'Ateneo nel suo complesso, in considerazione dei sempre minori trasferimenti statali.

Il regolamento si pone, inoltre, l'obiettivo di introdurre meccanismi virtuosi che incentivino i docenti singoli, e i gruppi, a sostenere la competitività dell'Ateneo nelle diverse attività intraprese, valorizzando e premiando il merito.

Il presente regolamento, nel disciplinare l'attività di autofinanziamento nel suo complesso, è parte di un più ampio ambito di interventi volti ad assicurare la sostenibilità di medio-lungo periodo di tutte le attività poste in essere dall'Ateneo.

La previsione, disciplinata dal presente regolamento, di alimentare, con quota parte delle risorse, il "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" del personale tecnico-amministrativo è finalizzata ad incentivare e valorizzare il merito della componente amministrativa, al fine di poter migliorare complessivamente le performance dell'Ateneo.

Articolo 2 – Definizioni

1. Per "attività commerciale" si intende l'attività posta in essere, in modo non esclusivo o principale e in misura compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, per l'esecuzione di prestazioni, a preventivo o a tariffa, convenzioni e contratti con committenti pubblici e privati. L'attività commerciale è disciplinata dal Titolo II del presente Regolamento.
2. Per "attività istituzionale" si intende l'attività di ricerca, didattica, alta formazione e ogni altra attività, finanziata in tutto o in parte da soggetti pubblici e privati, volta al raggiungimento dei fini propri dell'Ateneo. L'attività istituzionale è disciplinata dal Titolo III del presente Regolamento.
3. Per "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale", nel seguito denominato "Fondo", si intende il fondo per il salario accessorio di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000.
4. Per "Strutture" si intendono i Dipartimenti e gli altri centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa ai quali è stata attribuita capacità negoziale.
5. Per "terzi contraenti" si intendono i committenti pubblici o privati delle attività aventi natura commerciale.
6. Per "soggetti finanziatori" si intendono i soggetti pubblici o privati eroganti finanziamenti e contributi per le attività istituzionali di ricerca, didattica, alta formazione e ogni altra attività finalizzata al raggiungimento dei fini propri dell'Ateneo.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina:
 - a) Le attività svolte per l'esecuzione di prestazioni, convenzioni e contratti aventi natura commerciale con committenti pubblici e privati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 56 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel rispetto delle prioritarie funzioni e attività istituzionali.
 - b) I finanziamenti e i contributi per progetti e attività istituzionali di ricerca, didattica, alta formazione e ogni altra attività finalizzata al raggiungimento dei fini propri dell'Ateneo, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Per le prestazioni effettuate, mediante intese onerose, dalle Strutture dell'Ateneo per conto di altre Strutture dell'Ateneo, previa verifica della natura delle spese eventualmente da rendicontare nel caso di progetti e attività finanziati o cofinanziati dall'esterno, dovrà essere assicurata la copertura delle spese vive sostenute.

TITOLO II – Attività commerciale

Articolo 4 – Caratteri e indici di commercialità

1. Un corrispettivo pubblico o privato è rilevante ai fini IVA se erogato a fronte di specifiche obbligazioni di fare, non fare o permettere, qualora tra le parti intercorra un rapporto giuridico nel quale sussiste un'obbligazione del soggetto sovvenzionato e sono previste pattuizioni proprie dei contratti a prestazioni corrispettive.

2. Un'attività è commerciale nel caso in cui l'accordo con i terzi contraenti preveda un corrispettivo erogato in dipendenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive e un interesse prevalente del committente.
3. Sono elementi sintomatici ai fini della qualificazione di una attività come commerciale:
 - I. la reperibilità della medesima prestazione sul mercato in regime di concorrenzialità;
 - II. i risultati dell'attività svolta, qualora acquisiti nella sfera giuridico-patrimoniale esclusiva del terzo contraente;
 - III. la previsione nel contratto di una clausola risolutiva espressa.
4. I casi di dubbia qualificazione sono sottoposti al parere dell'Area Bilancio e Politiche Finanziarie – Ufficio Fiscale. Il parere è espresso in forma scritta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 5 – Tipologie di prestazioni commerciali

1. L'attività commerciale consiste tra l'altro, in particolare, in prestazioni relative a:
 - a) convenzioni e contratti per attività di ricerca e sperimentazione, stipulati con soggetti pubblici e privati, che implicano l'utilizzo di locali, attrezzature e mezzi, e/o l'attività di personale strutturato. L'attuazione delle convenzioni e dei contratti in parola avviene sulla base di un determinato e concordato programma di ricerca o di sperimentazione, normalmente allegato al contratto. Il terzo contraente può rendere disponibili, oltre alle risorse finanziarie, personale, locali, beni e servizi;
 - b) consulenza e assistenza, concernente studi di fattibilità, studi a carattere monografico e attività di supporto tecnico e scientifico, che richiedono l'uso delle professionalità e/o delle attrezzature dell'ateneo. In tale ambito vengono, altresì, ricompresi i pareri, l'assistenza professionale per la redazione di progetti e piani, le prestazioni di carattere sanitario, le attività di sperimentazione clinica sui farmaci e le prestazioni di laboratorio. Il terzo contraente può utilizzare la consulenza quale perizia di parte o parere pro-veritate in un procedimento giudiziario se tale utilizzazione è espressamente prevista nel contratto;
 - c) convenzioni e contratti per attività di formazione, concernenti la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di corsi, seminari di qualificazione professionale, la predisposizione di materiale didattico, nonché ogni altra attività avente per oggetto la didattica non rientrante nell'attività istituzionale dell'Ateneo. Le prestazioni di cui al presente punto non possono avere carattere concorrenziale rispetto alle attività proprie dell'Ateneo, ovvero configurarsi in forma tale da nuocere l'Ateneo nel perseguimento dei propri fini istituzionali;
 - d) prestazione su commissione, costituite da prestazioni tipizzate e ricorrenti, comprendenti analisi, prove, tarature, controlli, verifiche tecniche e collaudi, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi e manufatti, nonché i connessi pareri e interpretazioni, ed elaborati e prodotti della tipografia di Ateneo, previste da appositi tariffari. Le eventuali prestazioni su commissione non previste dai tariffari, ovvero le prestazioni a preventivo, possono essere concordate di volta in volta con il terzo contraente. Queste attività, di norma, coinvolgono locali, attrezzature e personale appartenenti all'Ateneo.

Articolo 6 – Modalità di approvazione dei contratti, convenzioni e tariffari

1. I contratti, le convenzioni e i tariffari di cui all'articolo 5 sono stipulati, su proposta del docente in qualità di Responsabile scientifico, dal Direttore del Dipartimento, previa delibera dell'Organo collegiale della struttura interessata.
2. I contratti, le convenzioni e i tariffari di cui all'articolo 5 svolti dalle strutture di servizio e di supporto dell'Amministrazione, sono stipulati dal Direttore Generale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e individuazione degli Uffici coinvolti.

3. La delibera degli Organi collegiali deve contenere, almeno, i seguenti elementi:
 - a) il Responsabile scientifico o il Responsabile del progetto;
 - b) l'oggetto e la descrizione dell'attività;
 - c) i terzi contraenti;
 - d) le fasi, i tempi di realizzazione e le modalità di svolgimento;
 - e) l'ammontare del corrispettivo, con specificazione dell'IVA, se dovuta;
 - f) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - g) il prospetto preventivo dei costi e la dichiarazione di congruità del corrispettivo, determinati secondo le indicazioni di cui all'articolo 7;
 - h) il prospetto preventivo di ripartizione del corrispettivo, determinato secondo le indicazioni di cui all'articolo 8;
 - i) la disciplina della proprietà dei risultati, ivi compresi i diritti patrimoniali conseguenti ai sensi del "Regolamento brevetti e proprietà intellettuale" dell'Ateneo;
 - j) le eventuali penali o cauzioni a carico del terzo contraente.
4. Il Responsabile scientifico o il Responsabile del progetto propone i nominativi del personale direttamente impegnato nella prestazione da sottoporre ad autorizzazione del Direttore del Dipartimento o del Direttore Generale per le strutture di servizio e di supporto dell'Amministrazione. Il personale direttamente impegnato deve effettuare la prestazione, di norma, oltre l'orario di servizio.

Articolo 7 – Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 5 è determinato in modo tale da prevedere l'integrale copertura dei costi diretti e indiretti, nonché un utile.
2. Il corrispettivo, determinato sulla base del prospetto preventivo dei costi proposto dal Responsabile scientifico o dal Responsabile del progetto, deve consentire la remunerazione delle seguenti componenti di costo:
 - a) costo del personale docente e tecnico-amministrativo direttamente impiegato nelle attività;
 - b) costo per l'acquisto, ovvero per l'ammortamento, e il noleggio delle attrezzature tecnico-scientifiche e didattiche, nonché costi per le manutenzioni direttamente riconducibili alle prestazioni;
 - c) costi generali di funzionamento della Struttura, ivi incluso il materiale di consumo e di laboratorio;
 - d) spese di viaggio e di missione necessarie per l'esecuzione della prestazione;
 - e) costi per prestazioni di terzi, compreso l'utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all'Ateneo;
 - f) costi per personale esterno direttamente impegnato nelle attività;
 - g) costi per l'attività di docenza, esplicita sia da personale universitario che da soggetti esterni, nel caso di prestazioni a carattere esclusivamente o prevalentemente didattico;
 - h) costi generali di funzionamento dell'Ateneo e del Dipartimento da calcolarsi nella misura del 10 per cento del corrispettivo, al netto dei costi previsti alle lettere b) ed e) del presente articolo.
3. Nella determinazione dei tariffari, ovvero dei preventivi, relativi alle prestazioni su commissione di cui all'articolo 5, lettera d), occorre tenere in debita considerazione i tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, ordini professionali, nonché prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari.

Articolo 8 – Ripartizione del corrispettivo

1. La ripartizione del corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 5, così come determinato dall'articolo 7, comma 2, è effettuato obbligatoriamente nel seguente modo:

- I. la somma delle voci da b) a g) è interamente attribuita alla Struttura.
 - II. all'Ateneo viene corrisposto il 50% della voce h).
 - III. le somme riscosse, detratti gli importi di cui ai punti I e II costituiscono utili e sono ripartite come segue:
 - III.a) 10 per cento a favore del Fondo comune d'Ateneo;
 - III.b) 90 per cento, su delibera della struttura, sentito il Responsabile scientifico o il Responsabile del progetto, può essere destinato, ferma restando in ogni caso l'attribuzione al fondo comune di Ateneo, al personale dipendente, docente e tecnico-amministrativo partecipante all'attività e/o al finanziamento di specifiche attività di ricerca e/o all'autofinanziamento della Struttura.
2. La Struttura può decidere di non effettuare la ripartizione del corrispettivo per le prestazioni commerciali di importo non superiore a euro 3.000,00 IVA compresa.

Articolo 9 – Compensi al personale dipendente

1. La quota di cui all'articolo 8, comma 1, lettera III.b) può essere destinata al personale dipendente direttamente impiegato nelle attività commerciali, tenendo conto tra l'altro:
 - a) della qualifica, delle conoscenze e delle competenze scientifico-professionali dei partecipanti;
 - b) del tempo dedicato alle attività;
 - c) della responsabilità legata alla sottoscrizione della relazione finale, dei risultati, delle prove, ovvero del coordinamento e direzione delle attività.
2. Il Responsabile scientifico o il Responsabile del progetto determina l'attribuzione dei compensi al personale dipendente, docente e tecnico amministrativo tenendo conto dei parametri indicati al comma 1 del presente articolo e nei limiti dell'ammontare di risorse individuate all'art. 8, comma 1, lettera III.b).
3. Il personale docente e ricercatore, i lettori, nonché i dirigenti, il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori esperti linguistici, possono percepire compensi disciplinati dal presente articolo fino ad un massimo del 50 per cento della retribuzione annua lorda complessiva. L'eventuale eccedenza incrementa le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, punto III.a).
4. Al personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture dell'amministrazione centrale che opera a supporto diretto delle attività di cui al presente Regolamento, su indicazione del Dirigente dell'Area di riferimento, è assicurato un compenso pari al doppio del fondo comune erogato al personale a valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, punto II).
5. Il fondo comune di ateneo di cui all'articolo 8, comma 1, punto III.a) è ripartito tra il personale tecnico-amministrativo che non percepisce compensi ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo. Il fondo è ripartito in ugual misura a tutto il personale tecnico-amministrativo, proporzionalmente alla presenza in servizio.
6. Il personale tecnico-amministrativo che percepisce compensi, ai sensi del comma 2, inferiori all'importo di cui al comma 5 del presente articolo ha diritto all'integrazione a conguaglio.

Articolo 10 – Regime fiscale

1. L'attività commerciale è soggetta a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente per le attività che determinano reddito d'impresa ed è rilevante ai fini IVA.
2. L'accertamento dell'importo della convenzione o contratto pluriennale e la relativa ripartizione è, per ciascun esercizio finanziario, per la quota fatturata nell'anno di riferimento.
3. L'IVA detraibile sugli acquisti di beni e servizi inerenti l'attività commerciale è recuperata dalle strutture in ragione della percentuale del pro-rata calcolato annualmente.

TITOLO III – Attività istituzionale

Articolo 11 – Contributi per attività di ricerca e di didattica

1. I contributi per lo svolgimento delle attività di ricerca e di didattica, sono le somme erogate dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti pubblici italiani e stranieri, o privati per lo svolgimento delle funzioni proprie istituzionali dell'Ateneo espletate in assenza di corrispettivo specifico e in relazione a cui, valutato il concreto assetto degli interessi delle parti, è riscontrata la prevalenza dell'interesse proprio dell'Università ed i risultati della ricerca sono di proprietà della stessa.
2. Ai contributi di ricerca e di didattica viene applicato un prelievo del 5% sull'ammontare complessivo del finanziamento, di cui 1/3 è attribuito alla Struttura.
Il prelievo di cui al presente comma è destinato alla copertura delle spese sostenute dall'Ateneo per assegni fissi al personale di ruolo, per spese generali nonché ad alimentare il "Fondo" di cui all'articolo 2, comma 3 ed apposito fondo rischi da utilizzarsi per rendicontazioni non accettate dall'ente finanziatore.
3. Per i contributi di ricerca e di didattica gestiti dall'Amministrazione centrale nei quali è possibile la rendicontazione degli assegni fissi del personale di ruolo, si provvede al prelievo totale delle risorse acquisite a tale titolo e l'importo recuperato potrà essere destinato interamente al Fondo di cui all'articolo 2, comma 3.

Articolo 12 – Perfezionamento dell'accordo

1. Il perfezionamento dell'accordo dal quale derivano entrate per attività istituzionale avviene mediante:
 - a) lettera di assegnazione del finanziamento;
 - b) delibera del soggetto finanziatore pubblico o privato;
 - c) contratti e convenzioni.
2. Le Strutture, nelle more dell'implementazione della Banca dati unica d'Ateneo di cui all'articolo 14, trasmettono all'Ufficio Bilancio - Area bilancio e politiche finanziarie i documenti di cui al comma precedente, il piano finanziario e la rendicontazione per le verifiche di competenza.

TITOLO IV – Disposizioni comuni

Art. 13 – Termini e modalità di pagamento

1. Le strutture interessate, laddove possibile, definiscono termini e modalità di versamento delle entrate e dei corrispettivi, prevedendo erogazioni progressive per stati di avanzamento della attività e delle prestazioni, idonei ad evitare problemi di liquidità e ridurre al minimo il fabbisogno finanziario.

Art. 14 – Banca dati unica di Ateneo delle attività di autofinanziamento

1. La Banca dati unica di Ateneo delle attività di autofinanziamento è istituita con provvedimento del Direttore Generale.
2. La Banca dati unica di Ateneo, implementata in fase di previsione ed aggiornata in fase di rendicontazione, contiene gli elementi essenziali caratterizzanti il finanziamento, ovvero:
 - il soggetto finanziatore;
 - il titolo del progetto;
 - la tipologia del finanziamento (commerciale o istituzionale);
 - la Struttura che gestisce il progetto;
 - l'oggetto dell'attività;
 - l'entità del finanziamento;
 - la data di inizio e termine dell'attività;
 - la composizione delle voci di spesa e di impiego, ivi incluse le spese del personale di ruolo;

- le modalità di corresponsione del finanziamento.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 240/2010, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di didattica, con i connessi compiti preparatori, di verifica ed organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i professori ed i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e ricercatori a tempo definito. Per il personale tecnico-amministrativo la quantificazione figurativa delle attività annue è stabilita dal CCNL di comparto.
 4. La Banca dati unica di Ateneo è alimentata ed aggiornata a cura dei referenti individuati dai Direttori delle Strutture presso le quali sono gestiti i finanziamenti, e per l'Amministrazione centrale dall'ufficio che gestisce il finanziamento.

TITOLO V – Norme finali

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Il regolamento si applica alle convenzioni ed ai contratti di natura commerciale nonché ai bandi, progetti, finanziamenti di natura istituzionale sottoscritti o avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le prestazioni a tariffario si applica alle fatture emesse successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Il presente regolamento si applica per un periodo transitorio della durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.



IL RETTORE
(Prof. Attilio Mastino)